

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'anno duemilaventidue, il giorno 30 del mese di novembre alle ore 17,00 in Cagliari presso il locale sito a Cagliari in via Baronina n. 19, si è riunita l'Assemblea Generale Straordinaria dell'Organizzazione Amici di Sardegna in seconda convocazione

Preso atto che la prima convocazione è andata deserta

Preso atto che la seconda convocazione è stata validamente costituita ai sensi dell'Art. 12 dello statuto vigente i presenti incarico al legale rappresentante Roberto Copparoni, di presiedere l'assemblea

Il Presidente Roberto Copparoni

PREMETTE

- che ai soci è stata inviata la convocazione per l'Assemblea Generale Straordinaria dei soci, 15 giorni prima della data di convocazione della stessa;
- che la convocazione riportava la data, l'orario e il luogo sia per la prima che per la seconda convocazione;
- che la convocazione riportava il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Adeguamento di alcuni articoli dello Statuto vigente al D.Lgs. 117/2017 come richiesto dal Servizio Terzo Settore e supporti direzionali, dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna, per l'iscrizione al RUNTS della nostra Organizzazione;

2) Varie ed eventuali

- che alla convocazione è stata allegata la comunicazione della RAS
- che sono legittimamente intervenuti, in proprio o per regolari deleghe più dei due terzi degli aderenti regolarmente iscritti nel Libro degli associati ed in regola con il versamento delle quote associative annuali
- che pertanto l'Assemblea di cui al presente Verbale deve ritenersi regolarmente costituita, avendo rispettato tutte le disposizioni previste dagli articoli 3 – Modifica dello Statuto e 12 – Assemblea dei soci, dello Statuto vigente

TUTTO CIO PREMESSO

Su proposta del Presidente, l'Assemblea nomina come segretario verbalizzante Antonella Fiori

Passando alla trattazione del punto 1) all'OdG, il Presidente informa i soci presenti che in data 02/11/2022 è pervenuta nella casella di posta elettronica certificata della organizzazione con Prot. N.18341 la comunicazione delle ufficio regionale del RUNTS con i risultati dell'istruttoria di verifica finalizzata ad accertare l'esistenza dei requisiti necessari per l'iscrizione nel RUNTS del nostro Ente.

La verifica non si è conclusa positivamente, per tutta una serie di motivi indicati nella comunicazione, che vi è stata inviata contestualmente alla convocazione della presente Assemblea.

In data 09/11/2022 tramite pec, la nostra organizzazione ha inviato all'ufficio richiedente, la comunicazione di intenzione di procedere alla regolarizzazione della situazione.

Per tali motivi oggi l'Assemblea Straordinaria, dovrà deliberare l'approvazione delle modifiche statutarie, adeguando gli articoli come richiesto.

In particolare sono stati modificati e/o integrati i seguenti articoli: Art. 8; Art. 9 ; Art. 12; Art. 13; Art.17 di cui si da lettura nel corso della Assemblea e si è provveduto a indicare il rispetto dei limiti posti dal CTS in ordine al ricorso al lavoro dipendente, autonomo o di altra natura ex art. 33 comma 1.

Al termine della esposizione il presidente mette in votazione le modifiche e/o integrazioni sopra descritte.

I presenti approvano alla unanimità, dando mandato al Presidente di perfezionare l'iter amministrativo per la registrazione dell'atto e per l'inoltro all'Ufficio regionale del RUNTS Il presente verbale è scritto con il sistema informatico e consta di numero 2 fogli scritti su due pagine

Non essendovi altro su cui deliberare l'assemblea viene aggiornata a data da stabilirsi.

Il Segretario

Antonella Fiori

Il presidente

Roberto Copparoni



Statuto

Art. 1 – Denominazione

È costituita, nel rispetto delle normative stabilite dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore), dagli artt. 14 e seguenti del Codice Civile, l'Ente del Terzo Settore che assume la denominazione di "Amici di Sardegna O.d.V." (Organizzazione di Volontariato).

L'organizzazione è apartitica e aconfessionale, non ha fini di lucro e assume la forma giuridica di organizzazione non riconosciuta.

L'Organizzazione si basa su norme ispirate ai principi costituzionali e ai criteri di trasparenza amministrativa.

Art. 2 – Sede

L'Organizzazione ha sede legale e amministrativa in Cagliari al civico 43 di via San Lucifero.

Con deliberazione da adottarsi a cura dell'Assemblea dei soci, potrà istituire e sopprimere sedi operative sull'intero territorio regionale, nazionale e all'estero.

La variazione di sede legale, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

Art. 3 - Modifica dello Statuto

Il presente statuto regola e vincola alla sua osservanza tutti coloro che aderiscono all'Organizzazione. Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea Straordinaria da uno degli organi o da almeno un terzo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate con le modalità previste nell'art. 12 del presente Statuto.

Art. 4 – Durata, scioglimento, cessazione

La durata dell'Organizzazione è illimitata.

Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'organizzazione avviene: quando lo scopo è stato raggiunto;

per altre cause di all'art. 17 c.c.

su deliberazione dell'Assemblea dei soci, riunita in via straordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo e approvata con il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti.

Art. 5 – Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Organizzazione, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 6 – Principi e finalità

L'Organizzazione si costituisce nel rispetto della normativa stabilita dal D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore), e si ispira ai Principi fondamentali della Costituzione Italiana, in particolare agli:

art. 2 – sui diritti inviolabili dell'uomo come singolo e nelle formazioni sociali, e l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale;

Art. 3 – che promuove la pari dignità sociale e l'eguaglianza davanti alla legge, sia formale che sostanziale, senza distinzioni;

Art. 4 – che sancisce il diritto al lavoro e la promozione delle condizioni che lo rendono effettivo;

Art. 9 – per la promozione della cultura, della ricerca e la tutela dei paesaggi e dei patrimoni storici e artistici delle Nazioni.

L'Organizzazione ha struttura e contenuti democratici e intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività ai principi della democraticità interna della struttura al fine di consentire l'effettiva partecipazione della compagine associativa al conseguimento di fini sociali, di elettività e di gratuità delle cariche associative.

In riferimento ai principi ispiratori e fondandosi sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona, l'Organizzazione perseguirà le seguenti finalità:

- Promuovere ogni forma di sviluppo culturale, turistico, sociale, naturalistico e sportivo dilettantistico in chiave sostenibile e responsabile;
- realizzare e dare impulso a iniziative e progetti di promozione turistica, culturale, educativi, formativi, informativi, di ricerca, di divulgazione e di aggiornamento sul turismo sostenibile e responsabile, volte ad elevare alla coscienza e alla crescita personale e della collettività attraverso la conoscenza del territorio e dei suoi molteplici aspetti.
- promuovere ogni forma di sviluppo utile a portare benefici a persone svantaggiate in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche e familiari;
- promuovere la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, artistico storico e paesaggistico dei Paesi della Sardegna;
- sradicare la povertà e ridurre le disuguaglianze, migliorare le condizioni di vita delle popolazioni e promuovere uno sviluppo sostenibile;
- promuovere l'educazione, la sensibilizzazione e la partecipazione di tutti i cittadini alla solidarietà internazionale, alla cooperazione e alla mobilità internazionale nonché allo sviluppo sostenibile.

Art. 7 – Attività istituzionali

L'Organizzazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in favore di terzi e dei propri associati, avvalendosi, in modo prevalente, delle prestazioni dei volontari associati nelle attività aventi ad oggetto, quelle indicate nell'art. 5 del Codice del Terzo Settore, alle lettere: d), e), f), g), h), i), k), l), n), o) q), r), t), u), v), e z).

L'Organizzazione realizzerà le attività, mediante le seguenti azioni, elencate di seguito a titolo esemplificativo e non limitativo, poiché per volontà deliberativa dell'Assemblea dei Soci potrà compiere tutte le operazioni al fine del migliore raggiungimento delle stesse;

1. Realizzazione di proiezioni, video-proiezioni di film, manifestazioni, eventi, fiere e spettacoli di vario genere rivolti agli associati e alla collettività in ambienti pubblici e privati anche in collaborazione con altri Enti del Terzo Settore e Enti pubblici;
2. Progettazione, organizzazione e gestione di convegni, congressi, dibattiti, seminari, tavole rotonde nell'ambito culturale, sociale, turistico e ambientale e della Cooperazione internazionale;
3. Progettazione, organizzazione e gestione di interventi di educazione sui temi di cui al punto 2), rivolti agli alunni delle scuole di ogni ordine e grado e a particolari fasce sociali;
4. Realizzazioni di interventi rivolti alla beneficenza, sostegno a distanza e inserimento integrazione sociale dei migranti attraverso la cessione di beni o servizi anche a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
5. Attività di ricerca e documentazione nei settori culturale, turistico, storico, archeologico, ambientale, artistico e musicale anche attraverso la gestione diretta e indiretta di biblioteche, cineteche e ludoteche;
6. Editare e diffondere riviste, proutuari, opuscoli o pubblicazioni in genere, per la diffusione e la conoscenza delle attività dell'Organizzazione e dei settori in cui essa agisce;
7. Organizzare e realizzare corsi di formazione, informazione e aggiornamento inerenti tematiche ambientali, culturali, storico, artistiche, archeologiche, turistiche, identitarie, escursionistiche per i propri associati e per gli operatori turistici, anche tramite la gestione diretta e indiretta di centri e/o corsi di formazione professionale, anche in convenzione con Enti pubblici, privati e Università;
8. Organizzare e realizzare soggiorni, visite guidate, itinerari specializzati e tematici, escursioni naturalistiche e viaggi (di istruzione da eliminare) nell'ambito del turismo sostenibile e responsabile;
9. Realizzare progetti per migliorare la qualità dell'attività turistica in un'ottica di sostenibilità e eco-compatibilità, anche in collaborazione con i fornitori di servizi turistici e le comunità ospitanti, per preservare e valorizzare il patrimonio sia materiale che immateriale che costituisce l'identità del territorio;



10. Svolgere attività di studio, monitoraggio e ricerca del comparto turistico territoriale, attraverso il confronto con il mercato globale, per la formulazione di proposte e di coordinamento di strategie comuni;
11. Progettazione, realizzazione e manutenzione di reti sentieristiche e ripristino di tracciati esistenti, nonché del loro allestimento segnaletico;
12. Realizzare incontri, laboratori, mostre e fiere anche a carattere internazionale per la conoscenza e la difesa del patrimonio storico e archeologico, ambientale, delle produzioni artigianali e alimentari tipiche, dell'edilizia locale e eco-compatibile;
13. Promozione dell'accoglienza e dell'ospitalità diffusa da parte delle comunità ospitanti, in collaborazione con le amministrazioni competenti per il miglioramento estetico dei territori di competenza e realizzazione di tutte quelle attività atte a tutelare e valorizzare le bellezze naturali, nonché il patrimonio storico, archeologico, monumentale e culturale che possano servire a rendere più gradito il soggiorno dei turisti e migliorare la qualità di vita dei residenti;
14. Promuovere la cultura dell'accoglienza e dell'informazione di visitatori e turisti anche con l'apertura di appositi uffici ed offrendo un servizio di guida e/o di accompagnamento e/o di animazione;
15. Svolgere attività di informazione e di formazione culturale e professionale istituendo corsi di formazione, di specializzazione, di perfezionamento ed aggiornamento su tutti i temi attinenti le opportunità offerte dallo sviluppo del turismo sostenibile e responsabile, anche in collaborazione con altre istituzioni e organismi nazionali e esteri;
16. Incentivare una fruizione senza discontinuità ed ottimizzarne l'utilizzabilità da parte di tutti, attraverso il collegamento tra strutture di accoglienza, ricettive, servizi di trasporto, istituti formativi, rete del circuito museale, delle offerte culturali, delle risorse naturali e dello svago;
17. Incentivare l'integrazione di competenze e professionalità diverse tra gli operatori del sistema turistico, con lo scopo di contribuire alla determinazione di un'offerta di servizi turistici e prodotti finali di settore più flessibili, di qualità e competitività, per rispondere alle diverse esigenze del mercato odierno;
18. Accrescere la qualità dei servizi rivolti a persone con esigenze speciali (persone con problemi temporanei o permanenti di mobilità e/o percezione o comunicazioni ridotte) al fine di garantire sempre maggiori possibilità di partecipazione all'esperienza della visita e del viaggio, dell'incontro con nuove realtà, dello svago e dell'intrattenimento quale esperienza umana integrale irrinunciabile per l'accrescimento culturale, psicologico e sociale dell'individuo;
19. Coinvolgere istituti scolastici, associazioni di persone disabili, enti, società e realtà del mondo profit e no profit, in escursioni didattiche in aree protette, parchi e percorsi naturalistici, in attività formative e nella programmazione di visite ed eventi finalizzati alla conoscenza del territorio, e alla sensibilizzazione sulle particolari problematiche legate all'accessibilità degli spazi e delle risorse locali;
20. Coinvolgere realtà associative, promuovendo opportunità di partenariato, in progetti ed iniziative di cooperazione transazionale sostenuti dall'Unione Europea per favorire il diritto alla mobilità per tutti e incrementare la possibilità di esperienze di confronto e di soggiorno formativo nei distinti paesi;
21. Partecipare e concorrere a gare e incarichi per l'attuazione di attività connesse con il turismo, lo sport, il tempo libero, il commercio equo e solidale e la valorizzazione del territorio, delle tradizioni e della cultura locale in Italia e all'estero;
22. Realizzare azioni di marketing turistico e territoriale attraverso la formula dei progetti di offerta di servizi turistici e piani di azione locale. Collaborare con tutti gli enti pubblici locali e organizzazioni nazionali e estere per la realizzazione di DMO;
23. Dotarsi di attrezzature, impianti, macchine, materiali, accessori, mobili ed immobili utili e necessari per la realizzazione delle attività e richiedere sovvenzioni, contributi e mutui;
24. Gestire direttamente, o aderire a centri vacanza, case per ferie, alberghi, campeggi, rifugi, villaggi turistici, ostelli, centri di ospitalità, case di accoglienza e per la mobilità di giovani, mense, spacci, bar, circoli e altre strutture di tipo ricettivo e ricreativo;
25. Stipulare accordi, contratti, convenzioni, nonché instaurare collaborazioni con altri enti, associazioni, organizzazioni, istituzioni pubbliche e private di ogni forma e genere in Italia e all'estero;

26. Promuovere e valorizzare l'immagine della Sardegna non solo nel territorio nazionale ma anche all'estero, attivando al tal fine delle manifestazioni, progetti, convenzioni, protocolli di collaborazione e di cooperazione internazionale, per trasferire le conoscenze, capacità e competenze acquisite nei settori di proprio intervento per favorire dei locali e sostenibili processi endogeni di sviluppo socio economico e culturale specialmente nei Paesi in Via di Sviluppo e attivare progetti di stabile cooperazione;
27. Svolgere tutte le iniziative, attività e manifestazioni utili e necessarie per raccogliere fondi e adesioni all'ETS Amici di Sardegna e sviluppare politiche di socializzazione, condivisione e di partecipazione.

L'Organizzazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie rispetto a quelle di interesse generale, secondo criteri e limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017, e che saranno individuate dal Consiglio Direttivo.

Art. 8 – Soci

Sono soci dell'Organizzazione tutte le persone che ne condividono le finalità, e mosse da spirito di solidarietà si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta dell'interessato. L'adesione all'Organizzazione è da considerarsi a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

L'Organizzazione deve assicurare i propri aderenti che prestano attività di volontariato contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, norma dell'Art. 4 della Legge n. 266/91 e della Legge 49/87.

I soci non rispondono delle obbligazioni sociali, ma sono unicamente tenuti ad effettuare il versamento della quota associativa.

Art. 9 – Ammissione, recesso e esclusione dei soci aderenti

Per essere ammessi come soci è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Organizzazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

1. Indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica;
2. Dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli Organi sociali.

E' compito del Consiglio Direttivo dell'Organizzazione deliberare entro trenta giorni, sulla domanda di adesione.

La deliberazione di accettazione di iscrizione è comunicata all'interessato e l'iscrizione è annotata nel Libro degli associati, con contemporaneo versamento della quota associativa.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica per iscritto, la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante socio può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione

Il socio può recedere dall'Organizzazione:

1. mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente;
2. per dimissioni volontarie;
3. per decesso.

Il socio può essere escluso dall'Organizzazione nei seguenti casi:

1. per mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso;
2. per sopraggiunta impossibilità ad effettuare le prestazioni programmate;
3. per mancanza prolungata di partecipazione alle attività dell'Organizzazione;
4. per comportamento contrastante con gli scopi statutari;
5. per persistente violazione degli obblighi statutari;
6. per aver arrecato danni morali o materiali all'Organizzazione.

L'esclusione del socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo, che decide a maggioranza semplice.

È ammesso, entro i trenta giorni successivi dalla comunicazione di esclusione, ricorso all'Assemblea dei soci, che nella sua prima convocazione si pronuncerà in modo definitivo.

I soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, ne hanno diritto

alcuno sul patrimonio dell'Organizzazione.

I soci verranno iscritti nell'apposito Libro dei soci, da tenersi aggiornato a cura del Consiglio Direttivo. Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato; ogni socio ha diritto ad un voto.

Art. 10 – Diritti e doveri dei soci aderenti

I Soci aderenti hanno diritto di:

1. partecipare alle Assemblee, se in regola con il versamento della quota associativa;
2. eleggere gli organi sociali e essere eletti negli stessi, per i maggiorenni;
3. votare direttamente o per esplicita delega scritta;
4. conoscere i programmi con i quali l'Organizzazione intende attuare le proprie finalità;
5. partecipare alle attività promosse dall'Organizzazione;
6. dare le dimissioni in qualsiasi momento;
7. tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi, in particolare i soci hanno diritto di accesso a documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Organizzazione, con presentazione della richiesta di accesso al Presidente. L'accesso ai documenti dovrà avvenire entro 10 giorni dalla richiesta.

I soci aderenti hanno il dovere di:

1. osservare le norme del presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli Organi sociali;
2. versare il contributo stabilito dall'Organizzazione;
3. svolgere le attività preventivamente concordate;
4. mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Organizzazione;
5. sostenere l'attività dell'Organizzazione in tutti i suoi aspetti e di tenere un comportamento che non sia lesivo del decoro e del prestigio dell'Organizzazione stessa e dei suoi aderenti.

Art. 11 – Organi Sociali

Gli Organi sociali sono:

1. **L'Assemblea dei soci;**
2. **Il Consiglio Direttivo;**
3. **Il Presidente.**

Possono inoltre essere costituiti di seguenti organi:

1. **Organo di controllo**
2. **Collegio dei garanti**

Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell'interesse dell'Organizzazione

Art. 12 – L'Assemblea dei soci

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Organizzazione ed è composta da tutti i soci iscritti nel Libro degli Associati ed in regola con il versamento della quota associativa.

Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro soci.

L'Assemblea dei Soci può essere convocata in via Ordinaria e Straordinaria, in prima e in seconda convocazione. In entrambi i casi è convocata dal Presidente che nomina un Segretario Verbalizzante scelto tra i soci presenti all'Assemblea.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea, Ordinaria o Straordinaria, è inviato individualmente, per iscritto, agli aderenti almeno 10 giorni prima della riunione e deve contenere i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora e il luogo dell'eventuale seconda convocazione.

La convocazione dell'Assemblea, Ordinaria o Straordinaria, può avvenire anche su richiesta di un terzo degli aderenti, in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, e deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

L'Assemblea, Ordinaria e Straordinaria, è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei soci aderenti presenti in proprio o con esplicita delega scritta, e delibera a maggioranza dei presenti, in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero dei soci aderenti

in proprio o con esplicita delega scritta, e delibera a maggioranza dei presenti

Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da inserire nel Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea dei soci. Le deliberazioni sono impegnative per tutti gli aderenti.

L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

1. nomina e revoca e componenti degli organi sociali;
2. approva i bilanci consuntivo e preventivo e gli appositi bilanci su raccolta fondi, SaD;
3. l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico dell'anno precedente;
4. deliberare sulla esclusione degli associati, quanto il socio che è stato escluso o gli sia stata rigettata la domanda di ammissione dal Consiglio Direttivo, faccia ricorso;
5. approva gli eventuali regolamenti dei lavori assembleari e di gestione dell'Organizzazione;
6. Nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
7. L'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo;
8. approvare gli indirizzi e il programma del Consiglio Direttivo;
9. ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea dei soci adottati del Consiglio Direttivo per motivi d'urgenza;
10. fissare l'ammontare della quota associativa;
11. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo e dallo Statuto di sua competenza;

L'Assemblea straordinaria viene convocata per:

1. deliberare in merito alle modifiche dello Statuto;
2. deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Organizzazione;
3. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.

Nel caso in cui l'Organizzazione superi il numero di 500 associati si possono costituire e svolgere assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a materie specifiche, ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali.

Si può partecipare e intervenire all'Assemblea, oltre che di persona, anche mediante mezzi di telecomunicazione, ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle Assemblee ciascun associato può rappresentare;

1. esclusivamente un altro associato, quando il numero degli aderenti è inferiore a 100;
2. sino ad un massimo di 3 associati se il numero degli aderenti è inferiore a 500
3. sino ad un massimo di 5 associati se il numero degli aderenti è superiore a 500.

Art. 13 – Consiglio Direttivo

L'Organizzazione è gestita e amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 3 (tre) componenti compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea tra gli associati.

La nomina del Consiglio Direttivo spetta all'Assemblea ordinaria dei soci, che delibera con maggioranza dei presenti.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica 4 anni e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.

Al Consiglio Direttivo, come previsto dall'art. 34 comma 1 del CTS, si applica l'art. 2382 del Codice Civile, riguardo le causa di ineleggibilità e di decadenza.

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'art. 2477-ter del Codice Civile.

Qualora vengano a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo dalla lista dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Il Consiglio Direttivo, presieduto dal Presidente, o in sua assenza dal Vice Presidente, si riunisce su convocazione del Presidente, almeno 8 giorni prima della riunione, almeno ogni tre mesi, e comunque si riunisce entro il 10 marzo per la stesura del programma e del Bilancio preventivo per l'anno in corso, e entro il 10 aprile per la stesura della relazione delle attività e del Bilancio Consuntivo da presentare per la sua approvazione all'Assemblea dei soci. Il Presidente o il Vicepresidente, è assistito durante le riunioni da un Segretario scelto dal Consiglio fra i suoi membri, il quale ha il compito di redigere il verbale delle sedute e di trascriverlo nell'apposito Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In questo caso la riunione deve avvenire entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti e delibera a maggioranza dei presenti.

Al Consiglio Direttivo spettano la gestione, l'amministrazione e la direzione dell'Organizzazione

Il Consiglio Direttivo è investito di tutte le facoltà più ampie per l'ordinaria e straordinaria amministrazione, ad esso è deferito tutto quanto non sia espressamente riservato dal presente Statuto all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo può nominare procuratori, stabilendone i poteri nell'ambito dell'ordinaria amministrazione, e procede pure alla nomina di particolari figure professionali che si rendessero necessarie per lo svolgimento delle attività istituzionali, determinandone la natura contrattuale del rapporto e l'eventuale retribuzione.

È in sua facoltà redigere regolamenti per la disciplina dell'Attività dell'Organizzazione.

Il Consiglio Direttivo provvede alle attività dell'Organizzazione e decide sulla destinazione degli avanzi di gestione alle finalità istituzionali. È in ogni caso fatto assoluto divieto al Consiglio Direttivo la distribuzione, anche in modo indiretto, degli avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Organizzazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Sono altresì compiti del Consiglio Direttivo:

1. accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
2. deliberare in merito all'esclusione degli aderenti;
3. ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza.

Art. 14 – Presidente, Vicepresidente, Segretario/Tesoriere

Il Presidente è eletto dall'Assemblea Ordinari dei soci e dura in carica 4 anni, ed è rieleggibile per non più di due mandati consecutivi.

Il Vice presidente, il segretario e/o Tesoriere sono eletti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti e durano in carica 4 anni.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Organizzazione, i suoi compiti sono:

1. dare esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo e dall'Assemblea dei soci;
2. convocare e presiedere le riunioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo;
3. avere la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio.

Qualora per necessità e urgenza, potrà assumere i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza impedimento o di cessazione, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

Su delibera del Consiglio Direttivo in caso di nomina del segretario e/o del Tesoriere i loro compiti saranno dettagliati in apposito regolamento.

Art. 15 – Organo di controllo (facoltativo)

L'Organo di Controllo è nominato dall'Assemblea dei soci qualora la stessa lo ritenga necessario.

È composto da uno a tre membri almeno uno dei quali scelto fra gli iscritti nel registro dei Revisori contabili, dura in carica 4 anni ed elegge al suo interno il presidente.

L'Organo di Controllo procede al controllo della correttezza della gestione e all'osservanza delle norme di legge e di Statuto, all'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo, esercita inoltre il controllo contabile e il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali, e presenta all'Assemblea dei soci ogni anno una relazione scritta allegata al Bilancio Consuntivo. I componenti dell'organo di Controllo possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e partecipare alle Assemblee, e possono in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinate attività.

Art. 16 – Collegio dei Garanti (facoltativo)

Il Collegio dei Garanti è formato da tre componenti, eletti dall'Assemblea ordinaria tra i soci, e dura in carica 4 anni. I suoi componenti sono rieleggibili.

I membri del Collegio dei Garanti eleggono al loro interno il Presidente.

Il Collegio dei Garanti è l'organo che sovrintende all'applicazione dello Statuto e dei Regolamenti. Al Collegio dei Garanti è demandata la risoluzione di tutte le controversie di natura disciplinare che possono sorgere in sede di svolgimento del rapporto sociale.

*Art. 17 – Patrimonio/Entrate***Il patrimonio dell'Organizzazione è costituito da:**

1. contributi a titolo patrimoniale;
2. erogazioni, donazione e lasciti di terzi;
3. beni mobili ed immobili acquisiti con le eccedenze annuali fra le risorse economiche e le entrate e le spese sostenute;

Il Patrimonio dell'Organizzazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, come previsto dall'art. 8 comma 1 del CTS.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associati, come previsto dall'art. 8 comma 2 del CTS

L'Organizzazione tra le risorse economiche per il proprio finanziamento e per lo svolgimento della propria attività di volontariato da:

1. quote sociali e contributi degli aderenti;
2. contributi di privati;
3. contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
4. contributi di Organismi Internazionali;
5. donazioni e lasciti testamentari;
6. rimborsi derivanti da convenzioni;
7. entrate derivanti dalle varie iniziative che saranno intraprese dall'Organizzazione;
8. entrate derivanti da manifestazioni e raccolte pubbliche di fondi, e dal Sostegno a Distanza;
9. ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività in conformità a quanto previsto dal presente Statuto.

L'Organizzazione è tenuta obbligatoriamente alla conservazione della documentazione relativa alle entrate di cui sopra, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti salvo il caso della richiesta di anonimato del donante.

Art. 18 – Quota associativa

L'ammontare della quota associativa annuale, viene approvata dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea dei soci può deliberare diverso ammontare per le quote associative, in base all'età dei soci, o alla loro condizione di studenti.

Ad ogni modo qualsiasi sia l'importo versato dai soci i diritti e i doveri restano identici per tutti.

La quota o contributo associativo è intrasmissibile.

Le quote associative non sono rivalutabili, né restituibili, né trasmissibili. Il divieto di trasmissibilità vige anche nei confronti degli eredi in caso di decesso del socio.

Art. 19 – Raccolta pubblica di fondi

Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere dall'Organizzazione al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Le attività di raccolta fondi possono essere, in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità,

trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore.

Nel caso di raccolta pubblica di fondi, contributi per il Sostegno a Distanza, contributi derivanti dal 5x1000, l'Organizzazione dovrà redigere l'apposito rendiconto, da cui risultino, con chiarezza e precisione le entrate e le spese sostenute.

Art. 20 – Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 21 – Bilancio e scritture contabili

L'esercizio sociale dell'Organizzazione si apre il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Ogni anno il Consiglio Direttivo dovrà redigere il Bilancio di esercizio formato dallo Stato Patrimoniale e dal Rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e la relazione di missione che illustra le poste di Bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'Organizzazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Al Bilancio Consuntivo, sarà allegato il Bilancio specifico delle entrate e delle spese delle raccolte fondi e Sostegno a distanza.

Se l'ammontare dei ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono inferiori ai 220.000,00 euro il Rendiconto finanziario può essere redatto nella forma per cassa. Nel caso in cui i ricavi superino il tetto stabilito per legge, l'Organizzazione predisporrà il Bilancio Sociale.

Il Bilancio Consuntivo e i documenti contabili verranno consegnati prima dell'Assemblea al Revisore dei Conti per la verifica della correttezza e il rilascio della certificazione.

Il rendiconto contabile deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro e non oltre il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura del bilancio e deve essere depositato presso la sede sociale negli otto giorni precedenti la data fissata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.

La convocazione dell'Assemblea e le delibere vengono effettuate nel rispetto delle disposizioni previste dal presente Statuto. Alla convocazione dell'Assemblea deve essere allegata copia del Bilancio.

Il Comitato Direttivo predispone, altresì il bilancio preventivo che deve essere presentato, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, all'Assemblea dei soci che lo approva a maggioranza dei presenti.

Non possono essere effettuate spese o assunti impegni di spesa se non sussistono l'effettiva copertura e la disponibilità finanziaria. Fatta salva la disponibilità del Consiglio Direttivo di disporre diversamente qualora le esigenze lo richiedessero anticipando le eventuali spese di avvio.

Gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di a quelle ad esse connesse.

Le eccedenze annuali fra le risorse economiche, le entrate e le spese devono essere destinate ad ulteriore attività di volontariato, ovvero possono essere utilizzate per l'acquisizione di beni mobili ed immobili necessari al miglior raggiungimento del fine dell'Organizzazione.

Una volta approvato dall'Assemblea dei soci il Bilancio Consuntivo verrà pubblicato sul sito internet dell'organizzazione.

Art. 22 – Impostazione amministrativa dell'Organizzazione

L'Organizzazione ha l'obbligo di redigere e tenere aggiornati i seguenti atti e documenti:

- a) Libro degli associati o aderenti;
- b) Libro degli assicurati, in cui andranno trascritti giornalmente i nominativi degli associati in servizio;
- c) Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci;
- d) Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- e) Libro delle adunanze e delle deliberazioni di eventuali altri organi sociali;
- f) Libro inventario;

g) Libro contabile (prima nota/cassa).

I libri di cui alle lettere a), b), c) sono tenuti a cura dell'organo di controllo, o dai soci incaricati dal Consiglio Direttivo.

I libri di cui alle lettere d) e e), sono tenuti a cura dell'Organo competente.

Eventuali altri libri o registri sociali e fiscali previsti per Legge, saranno inseriti e curati dall'organo competente.

I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali e contabili secondo le modalità previste dall'art. 10 del presente Statuto.

Art. 23 – Collaboratori/Personale retribuito

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura nei limiti previsti dall'art. 33 D.Lgs. 117/2017, vale a dire in misura non superiore al 50% del numero dei volontari.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

Il rispetto dei limiti previsti dall'art. 33 D.Lgs. 117/2017 saranno verificati, comparando il numero dei soci volontari impegnati nelle attività della organizzazione e gli eventuali contratti stipulati e registrati dall'organizzazione. Il numero di volontari attivi, indicati nel registro dei volontari con le attività svolte e gli eventuali lavoratori dipendenti con prestazioni di lavoro autonomo, con contratti regolarmente registrati, dovranno essere indicati nella relazione al Bilancio consuntivo e facilmente reperibili nei dati.

Art. 24 Volontari

L'Organizzazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale vengono inseriti nell'apposito registro degli assicurati. Il volontario è colui che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità, mettendo a disposizione il proprio tempo e la propria capacità nell'Organizzazione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività di volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'Organizzazione, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organizzazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, sulle tipologie di spesa e le attività di volontariato deliberate dal Consiglio Direttivo.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Organizzazione di cui il volontario è socio o tramite la quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli Organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli operatori volontari del servizio civile universale, al personale impiegato all'estero a titolo volontario nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, ai quali verrà corrisposto il rimborso nella misura e nei limiti stabiliti dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Art. 25 – Dicitura O.d.V.

È fatto obbligo nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Organizzazione di Volontariato" o dell'acronimo O.d.V.

A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Organizzazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "OdV" o l'indicazione di "Organizzazione di Volontariato" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale.

Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Organizzazione diventerà quindi "Amici di Sardegna OdV" oppure "Amici di Sardegna Organizzazione di Volontariato".

L'Organizzazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "OdV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Fino all'istituzione del RUNTS, l'acronimo "OdV" o l'indicazione di "Organizzazione di volontariato" potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale, in quanto l'Organizzazione Amici di Sardegna risulta iscritta al Registro Regionale del Volontariato della Regione Autonoma della Sardegna con il n. 593 ai sensi della Legge 266 del 1991.

Art. 26 – Dicitura E.T.S.

Con l'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'Organizzazione avvierà le pratiche per l'iscrizione nel Registro stesso, adottando, a seguito di iscrizione nel Registro l'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore)

Art. 27 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa espresso riferimento alle norme del Codice Civile previste in materia di Organizzazioni ed alla disciplina delle attività dettate dalla della Legge 11 agosto 2014 n. 125, della Legge 6 giugno 2016 n. 106, degli Artt. 36 e seguenti del Codice Civile e dai D.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore), adottando tutte le disposizioni da questi stabilite.

